

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

Articolo della Direttiva (UE) 2020/1828	Articolo ed eventuale comma dello Schema di decreto legislativo di recepimento	Articolo ed eventuale comma della Novella al Codice del consumo	Eventuali annotazioni
Articolo 1: Oggetto e scopo			La disposizione descrittiva dell'oggetto e dello scopo della direttiva non richiede specifica attuazione.
Articolo 2: Ambito di applicazione	Articolo 1, comma 1	Articolo 140-ter; Articolo 140-septies.	L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva sono recepiti dall'articolo 140-ter, commi 2, 3 e 4. L'articolo 2, paragrafo 3, è recepito dall'articolo 140-septies, comma 2.
Articolo 3: Definizioni	Articolo 1, comma 1	Articolo 140-ter.	Le definizioni sono state formulate con gli opportuni adattamenti redazionali ad esclusione delle nozioni già previste dall'ordinamento interno e conformi a quanto disposto dalla direttiva. Non è stata introdotta una specifica definizione di "decisione definitiva", in quanto il diritto processuale civile concepisce dette decisioni in conformità a quanto prescritto dalla direttiva. Non è stata introdotta una specifica definizione di pratica perché sarebbe risultata superflua, in

			quanto non utilizzata nelle disposizioni dettate dal provvedimento attuativo, per le quali è sufficiente fare riferimento alle violazioni delle norme di recepimento della direttiva contenute nell'allegato. È stata introdotta la definizione di “provvedimento inibitorio”.
Articolo 4: Enti Legittimati	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>quater</i> ; Articolo 140- <i>quinqies</i> .	I paragrafi 1, 2 dell'articolo 4 della direttiva sono recepiti dall'articolo 140-<i>quater</i>. Il paragrafo 3 è recepito dall'articolo 140-<i>quinqies</i>. Il paragrafo 4 non richiede di essere trasposto in una specifica disposizione, essendo attuato dalla norma relativa alla legittimazione rispetto alle azioni nazionali, contenuta all'articolo 140-<i>quater</i>, idonea a rendere efficace ed efficiente il funzionamento delle suddette azioni. Le opzioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non sono state esercitate, in assenza di criteri di delega specifici. L'opzione di cui al paragrafo 7 dell'articolo 4 della direttiva è stata esercitata per mezzo del comma 1 dell'articolo 140-<i>quater</i> e del comma 3 dell'articolo 140-<i>quinqies</i>, che fanno riferimento agli organismi pubblici indipendenti nazionali.

Articolo 5: Informazione e monitoraggio degli enti legittimati	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>sexies</i> ; articolo 140- <i>septies</i> .	Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della direttiva è recepito dal comma 1 dell'articolo 140-<i>sexies</i>. Il paragrafo 2 non è stato attuato, in quanto riferito all'ipotesi prevista dal paragrafo 6 dell'articolo 4, anch'esso non attuato. Il paragrafo 3 è recepito dal comma 2 dell'articolo 140-<i>sexies</i>. Il primo e secondo periodo del paragrafo 4 sono recepiti dal comma 3 dell'articolo 140-<i>sexies</i>. Il terzo periodo è recepito dal comma 8, lettera e) dell'articolo 140-<i>septies</i>, nella parte in cui fa riferimento alla contestazione da parte del convenuto dei requisiti necessari per la legittimazione. Il paragrafo 5 è recepito dal comma 4 dell'articolo 140-<i>sexies</i>.
Articolo 6: Proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>ter</i> ; articolo 140- <i>septies</i> .	L'articolo 6 della direttiva è attuato attraverso le definizioni e le norme procedurali. Il paragrafo 2 è attuato in particolare dall'articolo 140-<i>septies</i>, comma 3. Il paragrafo 3, nella parte in cui prevede la verifica dell'oggetto sociale da parte dell'organo giurisdizionale, è attuato dall'articolo 140-<i>septies</i>, comma 8, lettera e).
Articolo 7: Azioni rappresentative	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>septies</i> ; articoli 140- <i>quater</i> e da 140- <i>septies</i> a 140- <i>novies</i> .	Il paragrafo 1 dell'articolo 7 è recepito dal comma 1 dell'articolo 140-<i>septies</i>.

			Il paragrafo 2 è recepito dal comma 5 dell'articolo 140-septies. Il paragrafo 3 è recepito dal comma 8 dell'articolo 140-septies. Il paragrafo 4 è recepito comma 1 dell'articolo 140-septies. Il paragrafo 5 è recepito comma 1 dell'articolo 140-septies. Il paragrafo 6 è recepito dalle norme in tema di enti legittimati e di procedimento, in particolare di cui agli articoli 140-quater e da 140-septies a 140-novies. Il paragrafo 7 è recepito dal comma 8, lettera a), dell'articolo 140-septies.
Articolo 8: Provvedimenti inibitori	Articolo 1, comma 1	Articolo 140-septies; Articolo 140-octies.	Il paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 8 è recepito dal comma 5 dell'art. 140-octies. Il paragrafo 1, lettera b) e il paragrafo 2 dell'articolo 8 della direttiva sono recepiti dal comma 1 dell'art. 140-octies, dove è stato precisato che gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l'adozione di provvedimenti inibitori. L'articolo 8, paragrafo 3, primo periodo, è recepito dall'articolo 140-septies, comma 1, nella parte in cui prevede che non vi sia necessità di mandato da parte dei consumatori interessati. L'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b) è recepito

			dal comma 4 dell'articolo 140-<i>octies</i> L'opzione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 8 della direttiva è stata esercitata al comma 8 dell'articolo 140-<i>octies</i>.
Articolo 9: Provvedimenti risarcitori	Articolo 1, comma 1	Articolo 140-<i>ter</i>; Articolo 140-<i>septies</i>; Articolo 140-<i>novies</i>.	Il paragrafo 1 dell'articolo 9 è recepito dalle definizioni (cfr. articolo 140-<i>ter</i>, lettera h) e dal comma 1 dell'articolo 140-<i>novies</i>. I paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono attuati dal comma 2 dell'articolo 140-<i>novies</i>, attraverso il richiamo agli articoli da 840-<i>quater</i> a 840-<i>terdecies</i> e all'articolo 840-<i>quinqüesdecies</i> c.p.c. L'opzione di cui al paragrafo 7, secondo periodo, non è stata esercitata in assenza di specifici criteri di delega. Il paragrafo 8 dell'articolo 9 non necessita di specifica attuazione, essendo possibile la proposizione di azioni finalizzate ad ottenere provvedimenti compensativi senza necessità di accertamenti preliminari. Il paragrafo 9 dell'articolo 9 è stato recepito dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 140-<i>ter</i>.
Articolo 10: Finanziamento delle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori	Articolo 1, comma 1	Articoli 140-<i>quinqües</i>; Articolo 140-<i>septies</i>.	I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 10 sono attuati attraverso le disposizioni in tema di obblighi statuari (140-<i>quinqües</i>, comma 2, lettere d,) e) e f) e la previsione di una specifica causa di

			inammissibilità della domanda (140-<i>septies</i>, comma 8, lettera d)). I paragrafi 3 e 4 sono attuati dal comma 5 dell'articolo 140-<i>septies</i> e dall'art. 140-<i>septies</i>, comma 8, lett. d), laddove si prevede che il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento.
Articolo 11: Transazioni concernenti i risarcimenti	Articolo 1, comma 1	Articolo 140-<i>decies</i>.	Il paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 11 della direttiva è recepito dall'art. 140-<i>decies</i>, comma 1. Il paragrafo 1, lettera b) è recepito dall'art. 140-<i>decies</i>, comma 2. Il paragrafo 2 è recepito dall'art. 140-<i>decies</i>, comma 3. Il paragrafo 3 non richiede specifica attuazione, posto che la prosecuzione del giudizio è prevista dalle norme processuali generali, non derivate dal presente provvedimento. Il paragrafo 4 dell'articolo 11 è recepito dall'articolo 140-<i>decies</i>, comma 5, che rinvia all'articolo 840-<i>quaterdecies</i> c.p.c. Il paragrafo 5 dell'articolo 11 non è stato oggetto di specifica attuazione, posto che è pacifico che la transazione non abbia effetto al di là del suo oggetto (art. 1965 c.c.).

Articolo 12: Ripartizione delle spese di un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>novies</i> .	Il paragrafo 1 dell'articolo 12 non necessita di specifica attuazione, posto che, in assenza di deroghe, si applica il regime generale relativo alla regolamentazione delle spese. I paragrafi 2 e 3 sono recepiti dall'articolo 140- <i>novies</i> , comma 3.
Articolo 13: Informazioni sulle azioni rappresentative	Articolo 1, comma 1	Articoli 140- <i>novies</i> e 140- <i>undecies</i> .	Il paragrafo 1 dell'articolo 13 è recepito dall'articolo 140- <i>undecies</i> . Il paragrafo 2 è attuato attraverso il richiamo, nell'articolo 140- <i>novies</i> , degli artt. 840- <i>ter</i> , comma 2, 840- <i>quinquies</i> , comma 1. Il paragrafo 3 non richiede specifica attuazione, in virtù del disposto dell'ultimo periodo del medesimo paragrafo, atteso che le informazioni relative al procedimento sono pubblicate nell'area pubblica del portale di all'art. 840- <i>ter</i> c.p.c.. Il paragrafo 5 non necessita di specifica attuazione, posto che la pubblicazione avviene tramite il portale di cui all'art. 840- <i>ter</i> c.p.c. e non richiede ulteriori spese.
Articolo 14: Anche dati elettroniche			L'opzione di cui all'articolo 14 della direttiva non è stata esercitata nei termini dell'istituzione di una banca dati, tuttavia, stante le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 140- <i>undecies</i> , è garantita dall'ordinamento la

			pubblicità delle informazioni rilevanti in materia di azioni rappresentative.
Articolo 15: Effetti delle decisioni definitive	Articolo 1, comma 1		L'articolo 15 non necessita di specifica attuazione, stante il disposto dell'articolo 116, comma 1, c.p.c..
Articolo 16: Termini di prescrizione	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>duodecies</i> .	I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 16 sono recepiti dall'articolo 140- <i>duodecies</i> , dove viene precisato che la prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140- <i>novies</i> è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-<i>octies</i> e 140-<i>novies</i>, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresì impediti le decadenze previste a carico dei consumatori.
Articolo 17: Sollecitudine procedurale	Articolo 1, comma 1; articolo 2	Articoli 140- <i>septies</i> e 140- <i>octies</i>	L'articolo 17 è attuato attraverso la previsione del ricorso al rito semplificato (art. 140- <i>septies</i>), della possibilità di tutela cautelare in corso di causa (art. 140- <i>octies</i>) e dall'esonero della mediazione obbligatoria per le azioni inibitorie (art. 2 dello schema di decreto).

Articolo 18: Esibizione delle prove	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>octies</i> ; Articolo 140- <i>novies</i> .	L'articolo 18 della direttiva è attuato: - per i provvedimenti compensativi, attraverso il richiamo effettuato dall'articolo 140-<i>novies</i>, comma 2, all'articolo 840-<i>quinqies</i> c.p.c., che contiene anche le norme in tema di ordine di esibizione; - per i provvedimenti inibitori, dal richiamo ai commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 840-<i>quinqies</i> c.p.c., contenuto all'articolo 140-<i>octies</i>, comma 3; - per quanto riguarda l'ultimo periodo, dalla disciplina generale in materia di esibizione (artt. 210 e ss. c.p.c.).
Articolo 19: Sanzioni	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>terdecies</i> : articoli 140- <i>octies</i> e 140- <i>novies</i> .	Il paragrafo 1, lettera a) dell'art. 19 è recepito dal comma 1 dell'art. 140-<i>terdecies</i>. La lettera b) del medesimo paragrafo non necessita di attuazione in quanto, per quanto attiene agli obblighi informativi, la pubblicazione avviene tramite il portale di cui all'art. 840-<i>ter</i> c.p.c. senza previsione di obblighi a carico del professionista, come consentito dall'articolo 13, paragrafo 3, ultima parte della direttiva. Per quanto attiene l'ordine di esibizione, la disciplina è attuata attraverso il richiamo, negli artt. 140-<i>octies</i> e 140-<i>novies</i>, all'articolo 840-<i>quinqies</i>, che prevede sanzioni per la mancata ottemperanza.

Articolo 20: Assistenza agli enti legittimati	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>novies</i> , comma 2, e articolo 140- <i>quaterdecies</i>	I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 20 sono recepiti dal comma 1 dell'articolo 140- <i>quaterdecies</i> . Trova inoltre applicazione, senza necessità di introduzione di nuove norme, l'art. 119 TUSG, applicabile agli enti legittimati in quanto si tratta di associazioni senza scopo di lucro e che non esercitano attività economica. Il paragrafo 3 dell'articolo 20 è recepito dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 140- <i>novies</i> . Il paragrafo 4 dell'articolo 20 non richiede specifica attuazione.
Articolo 21: Abrogazione	---	---	Non richiede specifica attuazione.
Articolo 22: Disposizioni transitorie	Articolo 4	---	Il paragrafo 1 dell'articolo 22 della direttiva è recepito dal comma 1 dell'articolo 4. Il paragrafo 2 dell'articolo 22 non richiede specifica attuazione. Il paragrafo 3 dell'articolo 22 è recepito dall'articolo 4, comma 2.
Articolo 23: Monitoraggio e valutazione	---	---	Il disposto dell'articolo non richiede specifica attuazione.
Articolo 24: Recepimento	Articolo 4	---	Il paragrafo 1, prima alinea, non richiede disposizioni attuative. Quanto alla seconda alinea, è stata introdotta una disposizione che prevede l'applicazione del decreto di attuazione della direttiva a far data dal 25 giugno 2023; la terza alinea è stata attuata

			attraverso il riferimento alla direttiva nel titolo del presente decreto. In relazione alla prescrizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 24 si è prevista la competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 24.
Articolo 25: Entrata in vigore	---	---	Il disposto dell'articolo non richiede specifica attuazione.
Articolo 26: Destinatari	---	---	Il disposto dell'articolo non richiede specifica attuazione.